

Regolamento del controllo cantonale delle finanze (RCCF)

(del 21 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Visto l'art. 36 cpv. 6 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 giugno 1986 e l'art. 21 cpv. 6 del Regolamento sulla gestione finanziaria dello Stato del 21 dicembre 2004,

d e c r e t a :

Statuto (art. 36, cpv 1 e 2 LGF)

Art. 1 ¹Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo specialistico di sorveglianza finanziaria e amministrativa dello Stato.

²Il Controllo cantonale delle finanze è un organo autonomo e indipendente ed è attribuito amministrativamente al direttore del Dipartimento delle Istituzioni.

³L'autonomia e l'indipendenza del Controllo cantonale delle finanze si riferiscono alle facoltà di definire le modalità di programmazione e di conduzione dei controlli, senza specifiche direttive e influenze da parte dell'esecutivo o del legislativo.

Principi di controllo (art. 2, 9, 38 e 39 LGF)

Art. 2 ¹Il Controllo cantonale delle finanze esercita la sorveglianza finanziaria e amministrativa dello Stato assicurando il rispetto dei principi espressi nella legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

²Il Controllo cantonale delle finanze verifica che le entità sottoposte al suo controllo rispettino i principi generalmente ammessi nell'ambito della contabilità pubblica e commerciale e che il sostegno dello Stato sia utilizzato conformemente allo scopo per il quale è stato assegnato.

³Il Controllo cantonale delle finanze verifica che un adeguato controllo interno sia attuato dall'entità; all'occorrenza, il Controllo cantonale delle finanze deve segnalare nel rapporto di revisione le eventuali carenze gestionali.

⁴Il Controllo cantonale delle finanze verifica inoltre, per il tramite del suo settore di revisione informatica, la conformità dei seguenti ambiti alle disposizioni di controllo interno e di gestione finanziaria nonché alle norme e direttive specifiche:

- a) applicazioni e relativi ambienti informatici, sia in fase di progettazione (sviluppo), sia in fase di esercizio (produzione);
- b) gestione e conservazione dei dati;
- c) sicurezza informatica e protezione dei dati.

Modalità d'intervento:

a. pianificata (art. 36, cpv. 8 LGF)

Art. 3 ¹Il Controllo cantonale delle finanze esegue le verifiche secondo un programma annuale di lavoro. Di principio, su un periodo di quattro anni, viene svolto almeno un controllo di tutte le entità secondo le priorità d'intervento stabilite da una precedente analisi dei rischi.

²Il Controllo cantonale delle finanze trasmette il suo programma di lavoro al Consiglio di Stato nonché al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno di attività.

b. non pianificata (art. 36, cpv 3 LGF)

Art. 4 Delle verifiche particolari possono essere attribuite al Controllo cantonale delle finanze dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, previa informazione al Consiglio di Stato, che ne può completare il mandato. Tali compiti devono tenere conto delle risorse a disposizione e dell'attività annuale pianificata.

c. su denuncia

Art. 5 ¹Il Controllo cantonale delle finanze non interviene, di principio, sulla base di una denuncia.

²Nel caso di denuncia, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento interessato e il Direttore amministrativo del Controllo cantonale delle finanze (direttore del Dipartimento delle Istituzioni). Se la denuncia concerne il Dipartimento delle Istituzioni, la Direzione del Controllo cantonale delle finanze informa anche il Presidente del Consiglio di Stato o il Vice

Presidente qualora la carica di Presidente sia attribuita al direttore del Dipartimento delle Istituzioni.

Frequenza dei controlli e preavviso di revisione

Art. 6 ¹Gli interventi del Controllo cantonale delle finanze possono aver luogo in qualsiasi momento secondo la frequenza determinata dalla pianificazione pluriennale delle attività.

²Di regola, il Controllo cantonale delle finanze comunica all'entità interessata con ragionevole anticipo il periodo di esecuzione della revisione.

Sono riservati i casi in cui gli scopi dei controlli escludono il preavviso.

Accesso alle informazioni (art. 40, cpv. 2 LGF)

Art. 7 ¹Ogni servizio è tenuto a fornire al Controllo cantonale delle finanze tutta la documentazione e l'informazione necessarie alla sua attività.

²Il Controllo cantonale delle finanze è legittimato ad assumere direttamente informazioni dalle singole entità e dai singoli collaboratori; di regola, il funzionario dirigente diretto deve essere informato.

³L'accesso ai dati informatizzati dell'entità comprende la facoltà da parte del Controllo cantonale delle finanze di procedere all'estrazione e alla trasmissione dei dati sui propri mezzi informatici nonché la relativa memorizzazione per le elaborazioni del caso.

Obbligo d'informazione (art. 40, cpv. 2 LGF)

Art. 8 ¹Se l'entità sollecitata rifiuta di dare seguito alle richieste del Controllo cantonale delle finanze, quest'ultimo informa il Consiglio di Stato e, se necessario il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze. Il Consiglio di Stato prende allora tutte le misure per permettere al Controllo cantonale delle finanze di portare a termine il suo mandato.

²Se il rifiuto da parte dell'entità concerne dati personali sensibili, il Controllo cantonale delle finanze informa dapprima l'Autorità cantonale di vigilanza (l'Incaricato cantonale della protezione dei dati), la quale fornirà in tempi brevi il suo preavviso; se le verifiche necessitano di un intervento immediato o in presenza di divergenze tra l'autorità citata e il Controllo cantonale delle finanze, quest'ultimo si rivolgerà direttamente al Consiglio di Stato e, se

necessario, al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze. [\[1\]](#)

³Il Controllo cantonale delle finanze tiene un registro degli accessi alle diverse raccolte di dati personali.

Doveri e segreto d'ufficio

Art. 9 ¹Ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il Controllo cantonale delle finanze assicura la realizzazione di un concetto di sicurezza per i rapporti e le carte di lavoro.

²Restano riservati gli obblighi di legge.

³Previo accordo del Consiglio di Stato e con informazione al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze, se l'interesse pubblico lo giustifica e nell'ambito della collaborazione con altri organi di controllo e autorità federali, i rapporti o degli estratti possono essere divulgati.

⁴Di regola e compatibilmente alle esigenze del singolo mandato, il rapporto di revisione non presenta riferimenti riconducibili direttamente alle singole persone.

Mandati esterni (art. 36, cpv. 4 LGF)

Art. 10 Il Controllo cantonale delle finanze può ricorrere a specialisti esterni nel quadro dei controlli che esigono delle conoscenze particolari. Il Controllo cantonale delle finanze sceglie gli specialisti secondo le modalità previste dalla Legge sulle commesse pubbliche e il relativo Regolamento di applicazione.

Processo di revisione

a) Riunione iniziale

Art. 11 ¹L'attività di verifica inizia con un primo colloquio alla presenza della persona responsabile dell'entità interessata o di un suo sostituto designato dalla stessa; possono essere coinvolti altri servizi e funzionari secondo le esigenze della verifica.

²L'incontro ha lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per impostare la revisione quali la conoscenza della direzione, dei compiti e dell'organizzazione dell'entità e l'informazione sulle procedure e il sistema di controllo esistenti.

b) Elaborazione del programma di verifica

Art. 12 Successivamente alla raccolta di informazioni sull'entità interessata, il revisore

procede a una analisi dei dati raccolti, valutando i rischi sui processi ed elabora un programma delle attività di verifica da espletare.

La pianificazione è verificata e approvata dalla Direzione del Controllo cantonale delle finanze.

c) Esecuzione delle verifiche

Art. 13 ¹Le verifiche sono attuate, di regola, presso l'entità interessata. Esse sono orientate sulla base della valutazione dei rischi e della presenza di controlli interni secondo quanto stabilito in fase di pianificazione, nonché sulla materialità finanziaria dei processi e delle voci contabili.

²Tutte le attività di revisione, sia a livello di pianificazione, sia a livello di esecuzione delle verifiche sono da descrivere in dettaglio nelle carte di lavoro interne.

d) Messa in consultazione del progetto di rapporto

Art. 14 ¹Il Controllo cantonale delle finanze, al termine della verifica, mette in consultazione una bozza del rapporto alle entità interessate. Tale documento, contenente i risultati rilevanti della revisione, servirà quale base di discussione per la riunione finale.

²Sono riservati i mandati a supporto di inchieste amministrative o penali o verifiche che esigono una procedura particolare.

e) Riunione finale

Art. 15 Successivamente al controllo e alla ratifica di tutta l'attività di revisione da parte della Direzione del Controllo cantonale delle finanze, il mandato si conclude con una riunione finale, di regola, con le medesime persone che hanno partecipato alla prima riunione. Lo scopo dell'incontro è di presentare le constatazioni e le raccomandazioni nonché di discutere le misure correttive proposte e le modalità di attuazione previste.

f) Redazione del rapporto finale

Art. 16 Il Controllo cantonale delle finanze elabora in forma scritta il rapporto definitivo, strutturato in funzione degli obiettivi della revisione. Il rapporto è firmato, di regola, da chi ha eseguito la verifica congiuntamente al Direttore del Controllo cantonale delle finanze o, in sua assenza, all'Aggiunto di Direzione.

Tipo di rapporto:

a. normale

Art. 17 ¹Il rapporto di tipo normale è allestito d'ufficio nell'ambito dei compiti generali assegnati al Controllo cantonale delle finanze dalla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e viene trasmesso:

- a) al responsabile dell'entità e al rispettivo funzionario dirigente;
- b) alla Direzione del Dipartimento e della Divisione cui è attribuita l'entità oggetto di revisione;
- c) alla Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia nell'ambito di rapporti di valenza finanziaria;
- d) in copia per conoscenza al direttore del Dipartimento delle Istituzioni al quale il Controllo cantonale delle finanze è attribuito amministrativamente.

²Il rapporto di tipo normale può essere trasmesso, integralmente o in estratto, alle entità suscettibili di essere attivamente interessate dai riscontri in esso contenuti.

³Nell'ambito dei compiti generali assegnati dalla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, le verifiche mirate a singole tematiche della gestione contabile sono presentate in specifici rapporti di controllo e sono trattati come i rapporti di revisione di tipo normale.

b. speciale

Art. 18 ¹Il rapporto di tipo speciale è allestito su mandato legislativo oppure su mandato specifico del Consiglio di Stato o della Commissione della gestione e delle finanze.

²Esso è trasmesso ai destinatari designati dal mandante.

³Il rapporto di tipo speciale, salvo diversa disposizione legislativa, non può costituire rapporto dell'organo di revisione delle persone giuridiche esaminate.

c. tematico

Art. 19 Nell'ambito dei compiti generali assegnati dalla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, le verifiche mirate a singole tematiche sono presentate in specifici rapporti di controllo che sono trattati come i rapporti di revisione di tipo normale.

Archiviazione della documentazione

Art. 20 ¹Una copia di ogni rapporto, numerata progressivamente, unitamente alla presa di

posizione dei singoli servizi, è depositata presso il Controllo cantonale delle finanze ed è a disposizione del Consiglio di Stato e dei membri della Commissione della gestione e delle finanze, previa informazione al Presidente della citata Commissione.

²Le operazioni di revisione devono essere riscontrabili in carte di lavoro che sono conservate, unitamente a una copia del rapporto, per almeno 10 anni. Il revisore responsabile del mandato assicura la completezza degli atti della revisione, sia in forma cartacea, sia in forma elettronica e, alla conclusione della revisione, procede alla trasmissione completa della documentazione alla segreteria del Controllo cantonale delle finanze per l'archiviazione centralizzata definitiva.

Applicazione delle raccomandazioni

(art. 41, cpv. 2 e 3 LGF)

Art. 21 ¹Il Controllo cantonale delle finanze propone alle entità verificate l'adozione di opportuni provvedimenti di miglioramento del controllo interno e della gestione finanziaria.

²Le prese di posizione dell'entità verificata sono presentate al Controllo cantonale delle finanze, in forma scritta e cartacea, entro due mesi dalla data del rapporto, e inviate in copia per conoscenza a tutti i destinatari del rapporto.

³In caso di divergenze, il Controllo cantonale delle finanze può adire il Consiglio di Stato, il quale decide in merito.

⁴Sulla base delle osservazioni da parte dell'entità revisionata, il Controllo cantonale delle finanze registra le varie pendenze di revisione, le cui attuazioni sono periodicamente verificate e/o accertate durante la successiva revisione e presentate nel relativo rapporto di revisione.

Rapporto attività Controllo cantonale delle finanze

(art. 36, cpv. 8 LGF)

Art. 22 Il Controllo cantonale delle finanze trasmette al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione e delle finanze il suo rapporto d'attività, redatto semestrale, contenente:

- a) dati statistici di riferimento (numero di persone impiegate, numero di rapporti elaborati, dati finanziari);
- b) le informazioni generali sulla conduzione del Controllo cantonale delle finanze;
- c) i risultati riassuntivi delle verifiche espletate;
- d) il seguito dato alle raccomandazioni e alle proposte del Controllo cantonale delle finanze da parte delle entità verificate;
- e) le pendenze inevase;
- f) le attività di revisione informatica;
- g) le attività dei mandati assegnati a esterni;
- h) altre attività particolari (formazione, partecipazione a progetti e gruppi di lavoro, consulenze, diversi).

Controllo esterno

Art. 23 ¹Ogni quattro anni il Consiglio di Stato, su proposta del Direttore del Dipartimento delle Istituzioni, assegna l'incarico di verificare l'operatività del Controllo cantonale delle finanze a un organo di revisione esterno.

²Il mandato deve essere affidato ad un professionista del ramo fiduciario.

³Il rapporto di revisione è indirizzato al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Commissione della gestione e delle finanze nonché al Direttore del Controllo cantonale delle finanze.

Disposizione finale

Art. 24 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. ^[2]

Pubblicato nel BU **2005**, 8.

[1] Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 556.

[2] Entrata in vigore: 4 gennaio 2005 - BU 2005, 1.